

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato di detenzione *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* a misure detentive o alternative alla detenzione in relazione ai delitti commessi fino al 31 dicembre 2001.

9. 7. Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato di detenzione *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* che, alla data di entrata in vigore della medesima, si trovano in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Si applicano altresì agli imputati nei confronti dei quali, alla data del 30 settembre 2002 sia stata esercitata l'azione penale.

9. 4. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Al comma 1, dopo le parole: in stato di detenzione *aggiungere le seguenti:* o di semilibertà.

9. 9. Pisapia, Russo Spina, Boato.

Al comma 1, sostituire la parola: ovvero *con le seguenti:* e di quelli comunque.

9. 10. Bonito.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla data *fino alla fine dell'articolo.*

*** 9. 2.** Soda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla data *fino alla fine dell'articolo.*

*** 9. 11.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10. (*Disposizione finanziaria*). 1. Dalle misure di affidamento ai lavoro

civico non può derivare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. I soggetti o gli enti di cui all'articolo 2 fanno fronte alle spese loro derivanti dall'attribuzione di vitto ed, eventualmente, di alloggio, e dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore dei soggetti loro affidati tramite i benefici economici ottenuti dall'attività lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in termini di risparmio di spese.

9. 01. Lussana

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10. (*Copertura finanziaria*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 06. Kessler, Finocchiaro.

(A.C. 3323 – Sezione 10)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che il ministro della giustizia ha stabilito per ogni istituto di pena una capienza massima ed una capienza tollerabile;

che quaranta carceri italiane ospitano un numero di detenuti superiore, in qualche caso notevolmente superiore, alla capienza tollerabile;

invita il Governo

in occasione del possibile sfoltimento degli istituti conseguente al cosiddetto « in-

dultino » a favorire un riordino della popolazione carceraria che elimini le spequazioni numeriche oggi esistenti ed il fenomeno degli eccessi di presenze di detenuti che hanno portato a superare, in decine d'istituti di pena, il limite di tollerabilità.

9/3323/1. Costa.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNI-TARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI CONTABILITÀ (3524)

(A.C. 3524 - Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. All'articolo 4, comma 2-septies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Ai funzionari responsabili, così nominati dai concessionari diversi da quelli di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è riservato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione che svolge analoghe mansioni ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nei loro confronti trovano altresì applicazione gli articoli 42, 43 e 44 del medesimo decreto n. 112 ».

4. 6. Pistone, Benvenuto, Ottone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione a favore del personale del settore della riscossione dei tributi, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al presente decreto, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, i nuovi gestori del servizio riconoscono, nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero. Il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità.

6-bis. Il comma 6 trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei concessionari del servizio nazionale di riscossione, di cui al presente decreto, che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e

lavoro presso i predetti concessionari da data anteriore al 1° gennaio 2003;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia.

6-ter. Ai dipendenti di cui al comma 6, trasferiti alle dipendenze del nuovo concessionario, è applicato il trattamento normativo, economico e previdenziale tempo per tempo in vigore per il personale dipendente dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al presente decreto ».

4. 01. Pistone, Benvenuto, Pinza, Ottone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. In adempimento di quanto previsto dalla direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, la disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi nel senso che le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempre che le prestazioni rese non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 del medesimo decreto concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; se tali prestazioni rientrano nell'oggetto dell'arte o professione gli onorari stabiliti in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e dell'articolo 50 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, de-

vono intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, se non diversamente stabilito dall'autorità giudiziaria.

5. 7. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Fino al completamento della riforma della aliquote IRPEF, al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2002. »

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

5-bis. 13. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, ai commi 5 e 6, le parole: « 30 settembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. 14. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cenamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, comma 10, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

5-bis. 206. Benvenuto, Olivieri, Pennacchi.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi nella prima decade dell'ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate, e ulteriori danni abbiano poi subito in conseguenza della successiva alluvione del novembre 2000, anche se non abbiano presentato, nel termine prescritto, richiesta di indennizzo per il primo evento alluvionale o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra il primo e il secondo evento alluvionale.

5-quinquies. 021. Patria, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (*Agevolazioni per i territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998*). — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania, è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dagli eventi sismici, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

5-quinquies. 022. Lettieri, Molinari.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (*Agevolazioni per i territori della Sicilia orientale colpiti da eventi calamitosi*). — 1. Ai soggetti residenti nella Sicilia orientale danneggiati dal terremoto dell'ottobre 2002 è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate, pari a 5 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e le opere situati nelle zone colpite dal sisma. I comuni interessati sono tenuti al rilascio delle attestazioni per il riconoscimento del danno e delle attività di riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma dell'ottobre 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Lumia, Cusumano, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 05. Stucchi, Sergio Rossi, Parolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, si provvede nel limite di 100 milioni di euro, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sulla base delle modalità stabilite dalla medesima ordinanza, a valere sulle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

finalizzate agli interventi della protezione civile per l'anno 2003, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5-quinquies. 08. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo » sono sostituite dalle seguenti: « ad erogare contributi in favore delle regioni medesime ».

5-quinquies. 014. Parolo, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-quinquies. 09. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. I commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma, i commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.

5-quinquies. 011. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. I comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono autorizzati a posticipare di tre anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Al relativo onere, entro il limite di 15 milioni di euro, si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 012. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.

5-quinquies. 013. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali, attribuite all'erario ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sono destinate alla ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, le somme di cui al precedente periodo sono destinate alla ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 015. Bianchi Clerici, Stucchi, Sergio Rossi, Parolo, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. (*Sospensione dei termini in favore delle aree siciliane colpite da*

eventi calamitosi). — 1. Per i soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.

2. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5-quinquies. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Lumia, Cusumano, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

5-quinquies. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Mattarella, Piscitello, Lumia.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (Sospensione dei termini per adempimenti vari a favore dei soggetti residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002). — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi fino al 30 aprile 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 06. Stucchi, Sergio Rossi, Parolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (Sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002). — 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di so-

sensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 04. Stucchi, Sergio Rossi, Parolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (Norma interpretativa in materia di imposta comunale sugli immobili). — L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente le agevolazioni per le cooperative agricole.

5-quinquies. 07. Rodeghiero, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies.

1. I termini di adesione e la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, sono riaperti e il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2003.

5-quinquies. 031. La Commissione.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 6-sexies. — 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del 12,50 per cento indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quinquies. 01. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Esclusione dall'imposta sui redditi dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto). — La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3,

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di emanazione di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero con rapporto di lavoro subordinato e come oggetto esclusivo del rapporto stesso.

6. 02. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di altri enti pubblici.

7. 42. Pagliarini, Parolo, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti

immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'inizio del processo di dismissione regolato dal predetto decreto legislativo n. 104 del 1996 e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

***7. 40.** Muratori, Crimi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'inizio del processo di dismissione regolato dal predetto decreto legislativo n. 104 del 1996 e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

***7. 41.** Meduri, Burtone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Trasporto rapido di massa).
— 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio ovvero qualora insistano sul territorio di più comuni al demanio del comune con maggiore numero di abitanti.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni.

3. L'infrastruttura di cui al comma 1 può essere conferita dal comune competente in proprietà al concessionario di cui al comma 2 fermo restando il vincolo di reversibilità a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio.

4. L'infrastruttura di cui al comma 1 può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

5. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al comune competente.

7. 01. Pasetto, Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Ottone, Pistone, Cennamo, Grandi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Santagata, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Crisci, Maccanico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Agevolazioni fiscali per le società di trasformazione urbana*). — Il trasferimento dei beni degli enti locali alle società di trasformazione urbana, di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esente da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 03. Bianchi Clerici, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Se un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, consente il recupero occupazionale dei lavoratori di imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della medesima legge. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di 9 milioni di euro.

9. 01. Cè, Paroli, Saglia, Conti, Caparini, Sergio Rossi, Romele.

(A.C. 3524 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3524 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio

2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

ARTICOLO 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 23,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa

e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

ARTICOLO 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali,

nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi ».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

ARTICOLO 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto

di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici